



COMUNE DI SAMUGHEO

Provincia di Oristano

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 11 del 16/04/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
PER L'ANNO 2021.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sedici** del mese di **Aprile** nella seduta pubblica **ordinaria** di prima convocazione con inizio alle ore 19:00 presso la sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale di Samugheo, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.

All'apertura della discussione sull'argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano

PATTA BASILIO	Presente	SANNA ELISABETTA	Presente
COSSU LUIGI	Presente	MUGHEDDU ANTONELLA	Presente
MURA GIOVANNI	Presente	LOI MARIO	Presente
URRU MASSIMILIANO	Presente	PITZALIS BASILIO	Presente
MADAU CINZIA	Presente	MURA ALESSANDRO	Assente
LOI ANDREA	Presente	BARRA ILARIA	Presente
TODDE LUIGI	Presente		

Presiede la seduta il Sindaco **Basilio Patta**.

Partecipa alla seduta il segretario comunale, dott. Gianfranco Falchi.

Il Consiglio Comunale

riunito in seduta telematica con la presenza in aula del Sindaco, Basilio Patta, e dell'assessore Luigi Todde, e la partecipazione in video collegamento dei consiglieri comunali, previa verifica operata dal segretario comunale, in base alla previsione dell'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Premesso che:

- con la legge n. 160 del 2019 è stata disciplinata con nuove modalità l'imposta municipale propria (IMU), ai commi da 739 a 783 dell'art.1;
- la disciplina inerente l'imposta è contenuta nei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27.12.2019, n. 160;
- i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della legge recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta;

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto

di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

- con deliberazione consiliare n.10 del 19/06/2020 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della nuova IMU - imposta municipale propria;
- con di Consiglio comunale n. 11 del 19/06/2020 con si è provveduto a fissare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni IMU;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
- la risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019;

Dopo una breve discussione - che fa seguito all'introduzione dell'argomento da parte Sindaco, il quale rimarca che in materia tributaria si è sempre trovata una unità di intenti con la minoranza - caratterizzata dagli interventi riportati sinteticamente di seguito:

Il consigliere Mario Loi domanda il motivo dell'aliquota del 3.5 ‰ sulle abitazioni di lusso, a fronte del 6 ‰ delle seconde case? afferma che avrebbe fatto l'esatto contrario.

Il Sindaco risponde che i fabbricati di lusso (Cat. A/1, A/8, A/9) non godono dell'esenzione. Peraltro a Samugheo non esistono fabbricati di quel tipo; l'aliquota del 6‰ si applica alle seconde case. Sui fabbricati di natura industriale, i cui introiti vanno allo Stato, si è lasciata l'aliquota nella misura minima. Meno di questo - soggiunge - non possiamo fare.

Il consigliere Mario Loi ribatte che non sta proponendo di modificare le aliquote; ritiene necessario dimostrare un'attenzione nei confronti dei proprietari di seconde case, magari modificando l'aliquota delle categorie A/1, A/8 e A/9 per evitare la sproporzione tra case di lusso e altri immobili.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi di dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs n° 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

delibera

di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione della nuova imposta municipale propria per il 2021

n.d.	tipologia degli immobili	aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	6
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	3,5
3	Aree fabbricabili	5
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0
5	Fabbricati catastali categoria D	7,6

di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all'unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n°267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Basilio Patta

Il Segretario Comunale
dott. Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile
del servizio interessato:

Dott.ssa Tonina Frongia

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
del servizio finanziario:

Dott.ssa Tania Carta

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
Sito internet www.comune.samugheo.or.it per quindici
giorni consecutivi a partire dal 23.4.2021

Il Segretario Comunale
dott. Gianfranco Falchi